



STUDIO MARCONI & PARTNERS

P.za Matteotti, 7 - 28921 Verbania Intra (VB) - Tel 0323/516491 Fax 0323/515223
Via Marconi, 6 - 28822 Cannobio (VB) - Tel E Fax 0323/70664



CIRCOLARE INFORMATIVA RISERVATA AI CLIENTI DELLO STUDIO

Oggetto: MANCATA ISCRIZIONE AL VIES, CONSEGUENZE

L'assenza di iscrizione all'archivio Vies non consente al soggetto, pur munito di numero di partita Iva, di applicare o vedersi applicare il regime proprio delle operazioni intracomunitarie.

L'Amministrazione Finanziaria, con C.M. n.39/E del 1° agosto 2011, ha chiarito che **le operazioni attive** (cessioni di beni o prestazioni di servizi) effettuate dopo il 28 febbraio 2010 da un soggetto passivo Iva non iscritto nel citato archivio (o escluso a seguito di un provvedimento di diniego o revoca) verso soggetti passivi Iva stabiliti in altri Paesi comunitari devono essere assoggettate a imposizione in Italia secondo le regole ordinarie (emissione di fattura con Iva e liquidazione della stessa).

Inoltre, l'Amministrazione ha anche precisato che, qualora il soggetto non iscritto al Vies assoggetti l'operazione al regime proprio delle cessioni di beni o prestazioni di servizi intracomunitarie (ad esempio, per le cessioni di beni, con emissione di fattura ex art.41 del D.L. n.331/93), trova applicazione la sanzione di cui all'art.6 del D.Lgs. n.471/97 prevista per le violazioni dell'obbligo di documentazione di operazioni imponibili.

➡ La sanzione comminata sarà pari ad un importo che va dal 100 al 200% dell'imposta omessa. Si evidenzia però come, nella citata circolare, l'Amministrazione abbia precisato che *"... nel rispetto dei principi di affidamento e buona fede del contribuente, il predetto trattamento sanzionatorio è comunque da ritenere non applicabile per eventuali violazioni commesse prima della emanazione della presente circolare"*.

➡ Ne consegue che le sanzioni si applicheranno alle operazioni poste in essere dal 1° agosto 2011. Per quanto concerne, invece, i modelli Intrastat, si ritiene che il soggetto passivo debba procedere ad una regolarizzazione degli stessi, eliminando l'operazione precedentemente segnalata e facendo ricorso all'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art.13 del D.Lgs. n.472/97 come previsto dalla Amministrazione Finanziaria nella R.M. n.20/E del 16 febbraio 2005:

"è possibile la regolarizzazione, ai sensi di detta disposizione, delle omesse presentazioni degli elenchi INTRA, qualora si provveda alla loro presentazione ed al versamento della relativa sanzione ridotta entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione".

Nulla è stato detto dall'Amministrazione Finanziaria con riguardo alle **operazioni passive**.

Potrebbe accadere, infatti, che un operatore italiano non iscritto al Vies acquisti da un operatore UE che emette fattura senza Iva. Non essendoci da parte dell'Agenzia delle Entrate alcuna posizione ufficiale in merito, è oggi possibile fare solo delle ipotesi.

Sulla base di quanto detto sopra, l'operatore comunitario "dovrebbe" trattare l'operazione come imponibile nel suo Paese in quanto l'acquirente italiano non iscritto al Vies è per lui a tutti gli effetti un soggetto privato, ma se l'operatore comunitario rilasciasse fattura senza Iva?

L'operatore italiano non dovrebbe né integrare la fattura né metterla in intrastat, il giusto atteggiamento, anche se di difficile realizzazione, consisterebbe nel rinviare all'operatore



STUDIO MARCONI & PARTNERS

*P.za Matteotti, 7 - 28921 Verbania Intra (VB) - Tel 0323/516491 Fax 0323/515223
Via Marconi, 6 - 28822 Cannobio (VB) - Tel E Fax 0323/70664*



CIRCOLARE INFORMATIVA RISERVATA AI CLIENTI DELLO STUDIO

comunitario il documento facendo richiesta di apposizione di imposta da versarsi poi allo stato comunitario.

Ad oggi manca però sul tema una posizione condivisa.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.